



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale Nuovi Orizzonti - Nos

Costituzione, Denominazione, Sede, Durata – Art. 1

L'**Associazione di Promozione Sociale Nuovi Orizzonti - Nos**, è costituita con sede a San Benedetto del Tronto in Corso Cavour 3 - provincia di Ascoli Piceno; la eventuale variazione della sede legale nello stesso comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi come modifica del presente Statuto. Nos APS è un'associazione di promozione sociale ai sensi della Legge n°106 del 6 giugno 2016 e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore).

L'Associazione di Promozione Sociale Nuovi Orizzonti - Nos ha durata illimitata.

L'Associazione Nuovi Orizzonti - Nos, più avanti chiamata per brevità "Associazione", non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati.

L'Associazione è libera, democratica e indipendente da qualsiasi influenza di partiti politici, senza scopo di lucro, costituita per spontanea adesione e volontà dei cittadini. L'Associazione adotta un proprio logo, il cui utilizzo è tutelato a norma di legge.

Finalità e attività di interesse generale - Art. 2

L'Associazione persegue le seguenti finalità: solidarietà sociale, culturali, ricreative e di interesse generale non pone alcuna discriminazione di appartenenza ai propri Soci di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di sesso, nazionalità come anche previsto dalla Costituzione. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: incontri, dibattiti, concerti, attività culturali e ricreative in genere. Opera secondo il metodo democratico e partecipativo in piena autonomia giuridica, organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione persegue le sue finalità attraverso:

- A. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- B. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- C. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- D. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- E. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- F. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- G. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- H. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- I. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- J. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- K. promozione della cultura della solidarietà, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- L. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- M. attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- N. gestione di strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali quali la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, lettera e, della legge 25 agosto 1991, n° 287 e seguenti, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati ed in particolare;
- O. valorizzazione della gestione delle aree ortive nel rispetto dell'ambiente, quale esperienza di qualità rispetto ai temi dell'integrazione sociale e della lotta alla solitudine e all'emarginazione sociale, e l'organizzazione di attività culturali e ricreative intorno all'esperienza ortiva, in modo tale da dare alle persone (e, in particolare, a quelle più anziane) l'opportunità di sviluppare momenti di socialità,



intrecciare relazioni interpersonali e, al contempo, di avvicinarsi ai valori ambientali ed ecologici connessi alla salvaguardia e al rispetto della natura;

P. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Q. promozione della partecipazione dei cittadini alla ricerca di una migliore qualità della vita e alla difesa dei valori fondamentali quali l'amicizia, la famiglia e la solidarietà;

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Per le attività svolte in convenzione, progetti e/o collaborazione con enti pubblici e privati, l'Associazione assicura i Soci contro infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività volontaria degli associati, nel rispetto dei doveri e limiti previsti al riguardo dal D.Lgs 117/2017 e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale.

Ai fini del Codice del Terzo Settore non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati; il loro trattamento economico e normativo non può essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

L'Associazione può partecipare in qualità di socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi e potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati in convenzione e/o progetti al fine del conseguimento delle finalità statutarie; gestire strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali quali la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, lettera e, della legge 25 agosto 1991, n° 287 e seguenti.

Soci - Art. 3

Possono diventare soci dell'Associazione tutti i cittadini di ambo i sessi, che ne condividono gli scopi ed intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

L'Ammissione dei soci avviene su presentazione della domanda d'iscrizione al Consiglio direttivo, il quale dopo averla esaminata e sulla base del regolamento per le nuove adesioni, deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.



Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale deliberata dall'assemblea, la quale ha il potere di aggiornarla.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Avverso alla decisione l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri e successivamente all'Assemblea dei Soci.

Diritti e doveri dei soci - Art. 4

L'Associazione garantisce il pieno rispetto del principio delle pari opportunità fra i soci e dei diritti fondamentali della persona.

Ogni Socio maggiore di età ha diritto di voto.

Tutti i soci hanno uguali diritti, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee.

I Soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione e possono essere eletti alle cariche sociali.

Per i Soci minori di età il diritto di votare in Assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I Soci hanno diritto:

- di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta e nell'osservanza del regolamento

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto ed i regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio direttivo.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.



La qualità di socio si perde:

- A. per decesso;
- B. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- C. per dimissioni scritte o per recesso volontario;
- D. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) è deliberata dal Consiglio direttivo; mentre in caso di esclusione la proposta del Consiglio direttivo deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Al socio che si rende colpevole di atti scorretti, che arreca nocumento e crea malessere nell'organizzazione dell'associazione, il Consiglio direttivo applica nell'ordine e in relazione alla gravità, le seguenti sanzioni motivate:

- A. richiamo
- B. diffida
- C. sospensione

Il Socio può ricorrere per iscritto contro il provvedimento emesso dal Consiglio direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri, in mancanza di esso all'Assemblea dei Soci.

I Soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Organi sociali - Art. 5

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo composto: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario e Consiglieri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (ove nominato) composto: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

I componenti il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea dei Soci e il loro mandato ha una durata di anni tre e rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento dei neoeletti.

Assemblea dei soci - Art. 6

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.



L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le sue deliberazioni prese sono valide e debbono essere rispettate da tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

Approva l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta da un Socio eletto dalla stessa, il quale propone la nomina di un segretario verbalizzante della riunione.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta e delibera il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione ed il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso esposto all'interno della sede o con invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, con manifesti, e-mail e con altri mezzi di comunicazione di massa, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere: il giorno, l'ora e sede della riunione e l'ordine del giorno contenente i punti oggetto del dibattito e/o di approvazione.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo delega scritta, non più di un altro Socio.

Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci iscritti al libro dei Soci e le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, tranne per quanto stabilito in materia di modifiche statutarie, scioglimento o liquidazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
2. discute e approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario;
3. approva il bilancio sociale (nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);



4. approva le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
5. definisce il programma generale annuale di attività;
6. determina il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
7. nomina della Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo), del Collegio dei Probiviri (facoltativo) e delle altre cariche elettive;
8. elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
9. procede alla revoca motivata, dei consiglieri e delle altre cariche elettive;
10. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
11. discute e approva i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
12. delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
13. decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 4;
14. decide sulla variazione della sede legale dell'Associazione e/o l'apertura di altre sedi.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto (art. 21 c.c. comma 3).

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza, anche a mezzo delega, dei Soci aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati anche a mezzo delega, dei Soci aventi diritto.

Consiglio direttivo - Art. 7

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è composto da minimo cinque membri, eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili; il Consiglio direttivo, dopo l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive di un membro, ne propone all'Assemblea la revoca del mandato.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, e-mail, telefono e con avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo:

- A. elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
 - B. elegge tra i propri componenti uno o più vice Presidenti di cui uno Vicario e li revoca;
 - C. nomina il tesoriere e il segretario e li revoca;
 - D. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - E. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - F. stabilisce la data, il luogo e l'orario e l'ordine del giorno per la convocazione dell'Assemblea;
 - G. ha l'obbligo di redigere e portare annualmente all'Assemblea per l'approvazione:
 - a. il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso con il programma annuale delle attività;
 - b. l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, (nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
 - H. individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - I. conferisce procure generali e speciali;
- i - instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; l - propone all'Assemblea i Regolamenti per il miglior funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali in osservanza delle leggi vigenti, del codice civile e dello Statuto; m - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; o - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; p - delibera in ordine alle sanzioni e/o all'esclusione dei soci come da art. 4.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente - Art. 8

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi in giudizio; convoca e presiede il Consiglio direttivo ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio direttivo e non può essere eletto, di norma, per più di due mandati consecutivi.



È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Convoca e può presiedere l'assemblea ordinaria e/o straordinaria dei soci.

In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vice Presidente vicario/Vice Presidente Art. 9

Il Vice Presidente vicario svolge attività delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento.

Il Vice Presidente svolge attività delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di contemporanea assenza o impedimento sua e del Vice Presidente Vicario.

Il Tesoriere - Art. 10

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio direttivo e cura la redazione del Bilancio sociale nel caso in cui sia reso obbligatorio o ritenuto opportuno.

Al Tesoriere è conferito anche il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha facoltà di firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Art. 11

Il Segretario è il responsabile della segreteria, ne cura la corrispondenza e la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio direttivo e delle Assemblee che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.



Collegio dei Revisori dei Conti - Art. 12

La nomina dei Revisori dei Conti è facoltativa, e diventa obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti previsti dall'art. 31 del Dlgs 117/2017 e/o sue variazioni.

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea e rimane in carica tre anni e per lo stesso tempo del Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio Art. 13

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio direttivo, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori (se è stato eletto) presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio; dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- A. quote associative e contributi di simpatizzanti;
- B. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari;
- C. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- D. proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- E. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- F. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.



Il patrimonio sociale è costituito da:

- A. beni immobili e mobili;
- B. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- C. donazioni, lasciti o successioni;
- D. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Modifiche Statutarie - Art. 14

Il Consiglio Direttivo, in apposita riunione, approva le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci, stabilendo data ed orario della sua convocazione, nonché le modalità generali di svolgimento.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni - Art. 15

Lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art.6 del presente Statuto e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.



Acronimo E.T.S. Art. 16

L'acronimo E.T.S. (Ente Terzo Settore) acquisirà efficacia automatica di integrazione alla denominazione dopo l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore)

Norma finale - Art. 17

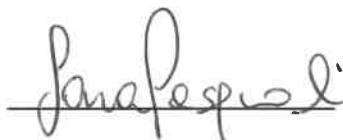
Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea e deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non viene espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

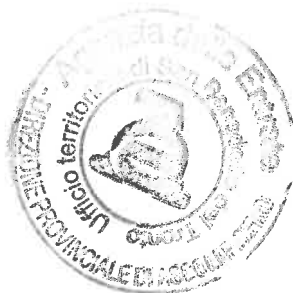
San Benedetto del Tronto, 28/10/2025

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci in data 28/10/2025.

Il Presidente



Il segretario



MIRKO RAIMONDI (*)

*Firma su delega del Direttore Provinciale Gianluca Camoni